



Città metropolitana  
di Venezia

# Regolamento

per la costituzione e la ripartizione  
del fondo incentivi per funzioni tecniche  
di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023

(approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. .... in data .... 20....)

## Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al successivo articolo 3, per come disciplinati dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i (di seguito denominato Codice dei contratti ovvero Codice) e dal presente regolamento.
2. Esso trova applicazione per le attività compiute nell'ambito di affidamenti di lavori, concessioni, servizi e forniture successivi al primo luglio 2023, avviate dal giorno 01.07.2023 dal personale della Città metropolitana di Venezia, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 comma 5 del DL 24 febbraio 2023 n. 13, così come convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, per il quale non si applica la presente disciplina e da norme di legge che potranno entrare in vigore. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a concessioni, servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene erogato anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75

## Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, concessioni, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle seguenti tabelle da applicarsi secondo scaglione di valore.

### OPERE O LAVORI

Importo a base di gara	Percentuale di incentivazione
da € 40.000 fino a € 1.000.000	2 %
oltre € 1.000.000 fino a € 5.538.000*	2%
oltre € 5.538.000 * fino a € 25.000.000	1,4 %
oltre € 25.000.000	1,4 %

*\*La soglia di rilevanza comunitaria di € 5.538.000 deve intendersi aggiornata automaticamente a seguito della sua rideterminazione da parte della Commissione europea.*

### SERVIZI, FORNITURE e CONCESSIONI

Importo a base di gara	Percentuale di incentivazione*
<ul style="list-style-type: none"><li>• da € 30.000 fino a € 221.000*;</li><li>• da € 30.000 fino a € 750.000 per i servizi di cui all'allegato 14 (servizi alla persona) Direttiva 2014/24/UE</li><li>• da € 15.000 ai sensi del successivo comma 3 (solo servizi);</li></ul>	2 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• oltre € 221.000 fino a € 1.000.000</li></ul>	1,8 %

• oltre € 750.000 per i servizi di cui all'allegato 14 (servizi alla persona) Direttiva 2014/24/UE	
oltre € 1.000.000 fino a € 5.000.000	1,4 %
oltre € 5.000.000	1,2 %

\* In caso di servizi continuativi da rendersi in più annualità, deve essere considerato l'intero importo, al netto degli oneri fiscali, posto a base di gara e non il singolo rateo annuo.

2. Le varianti conformi all'art. 120 contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che non derivino per errori di progettazione e direzione lavori; Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale". La presente si applica anche qualora le varianti richiedano maggiori risorse rispetto all'originario quadro economico.
3. Per i servizi e le forniture di cui all'art. 32 dell'allegato II.14 del d.lgs n. 36/2023<sup>1</sup> la soglia minima su cui applicare è di € 15.000 (quindicimila euro) per i servizi; per le forniture detta soglia è superiore a € 500.000.
4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) per una quota dell'80%, tra i dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice degli appalti di cui al d.lgs 36/2023 - relativa a ciascuna procedura -, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento;
  - b) il restante 20% è destinato, nell'ambito della programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, come definito all'art.4;
  - c) le risorse di cui alla lettera b) sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
    - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
    - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
    - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. La quota di cui al precedente comma, lett. b), è incrementata da:

<sup>1</sup> Articolo 32. - Servizi e forniture di particolare importanza. 1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007. 2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi: a) servizi di telecomunicazione; b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; e) servizi di consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; h) servizi alberghieri e di ristorazione; i) servizi legali; l) servizi di collocamento e reperimento di personale; m) servizi sanitari e sociali; n) servizi ricreativi, culturali e sportivi. 3. Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro. 4. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui al successivo art. 8 comma 8.
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 9 del presente regolamento;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
  7. Le opere o lavori, le forniture, concessioni ed i servizi finanziati con risorse europee o comunque a destinazione vincolata non concorrono alla percentuale di cui al precedente comma 4 lett. b).

### **Art. 3 - Attività incentivate**

1. La quota dell'80% di cui all'art. 2 c. 4 lett. a) viene destinata all'incentivazione delle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice di seguito riportate:
  1. soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  2. responsabile unico del progetto - RUP;
  3. collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico e amministrativa dell'intervento e/o che concorrono a dare il necessario supporto per l'espletamento delle attività (in tutte le fasi e attività che afferiscono l'intero procedimento di realizzazione nonché i subprocedimenti, fatto salvo quelle attività esplicitamente non riconoscibili per legge);
  4. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  5. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  6. redazione del progetto esecutivo;
  7. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  8. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  9. predisposizione dei documenti di gara;
  10. direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
  11. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  12. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  13. direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
  14. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  15. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  16. collaudo tecnico-amministrativo;
  17. regolare esecuzione;
  18. verifica di conformità;
  19. collaudo statico (ove necessario).
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

3. Si specifica che nel caso di affidamento diretto del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 36/2023, primo periodo, l'incentivo è strettamente correlato – e pertanto dovuto – se e nella misura in cui vengano svolte dai dipendenti le funzioni tecniche per come tassativamente specificate nel precedente comma 1<sup>2</sup>.
4. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila euro);
  - c) le concessioni, gli acquisti di beni o servizi di importo inferiore a euro 30.000,00 (trentamila euro);
  - d) servizi e forniture di cui all'art. 32 dell'allegato II.14 del d.lgs n. 36/2023 di importo inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila euro)
  - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
  - f) i lavori in amministrazione diretta.
5. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

#### **Art. 4 - Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 2, c. 4, lett. b), è incrementata da:
  - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 8, c. 8;
  - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 9 del presente regolamento;
  - c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.
  - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

#### **Art. 5 - Personale incentivato**

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 4, lett. a) viene ripartita tra i dipendenti dell'Ente che svolgono

---

<sup>2</sup> A.N.A.C. Parere FUNZ CONS 54/2023 - Affidamento diretto - Incentivi per funzioni tecniche – art. 45 d.lgs. 36/2023

direttamente o collaborano alle funzioni tecniche-amministrative inerenti le attività ivi elencate, organizzati nei gruppi di lavoro di cui al successivo articolo, e precisamente:

- a) personale incaricato quale R.U.P.;
  - b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
  - c) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della programmazione di opere o lavori pubblici, concessioni, forniture e servizi, della verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 42 del Codice dei contratti, della redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito e, in generale, degli adempimenti inerenti le procedure di affidamento degli appalti, forniture e servizi e di stipula dei relativi contratti;
  - d) personale incaricato quale collaboratore a qualunque titolo a supporto delle attività, tecnico o amministrativo, degli incaricati di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
2. Non concorre alla ripartizione degli incentivi il personale con qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3 e da norme di legge che potranno entrare in vigore. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5, venga affidato a personale con qualifica dirigenziale, la pertinente quota incentivante non è soggetta a redistribuzione e costituisce economie di cui al precedente art. 2 c. 4 lett. b).
  3. Per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, viene erogato anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75", in relazione all'attività dal medesimo svolta tra quelle contemplate al precedente art. 3 con i medesimi criteri di ripartizione rispetto al personale del comparto.

## **Art. 6 - Gruppi di lavoro**

1. I gruppi di lavoro previsti dal Regolamento sono costituiti da personale – anche a tempo determinato - che contribuisce, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività di cui al precedente art. 3.
2. La composizione del gruppo di lavoro è definita mediante dispositivo del dirigente competente in relazione all'opera o lavoro, servizio o fornitura di riferimento, secondo criteri di equa ripartizione, tenuto conto delle competenze professionali richieste dal singolo lavoro od opera, fornitura e servizio, sentiti i dirigenti delle altre strutture cui afferisce l'eventuale personale coinvolto nel gruppo di lavoro. Egli, con proprio dispositivo, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
3. Di norma, il dispositivo di costituzione ed eventuale modifica del gruppo deve precedere l'effettivo esercizio delle attività di ogni suo singolo componente; in caso di modifica deve richiamare il dispositivo con la quale il preventivo incarico è stato attribuito. In caso postumo all'incarico deve essere motivato e rispondente all'effettiva attività svolta dagli incaricati.
4. Il dispositivo che individua i componenti del gruppo deve indicare:
  - l'opera o il lavoro, il servizio, la concessione o la fornitura da acquisire ed il relativo finanziamento;
  - l'importo presunto posto a base dell'affidamento, al netto dell'IVA, delle somme a disposizione, degli imprevisti e delle altre spese tecniche, dell'opera, lavoro, servizio, concessione o fornitura e l'importo afferente il Fondo, determinato ai sensi del precedente art. 2;

- le funzioni ed i termini di conclusione delle attività attribuite ai singoli componenti;
  - il nominativo e il ruolo dei componenti, con relativa area contrattuale di inquadramento e profilo professionale;
  - le aliquote individuali di ripartizione dell'incentivo previsto per l'attività svolta.
5. L'inserimento nel gruppo di lavoro di personale appartenente a servizi diversi da quelli di riferimento del dirigente individuato ai sensi del precedente comma 2 avverrà su designazione del dirigente del servizio di rispettiva appartenenza, che vi provvederà in base ai medesimi criteri.
  6. I dipendenti indicati nel dispositivo assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate
  7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad effettuare le relative verifiche.

#### **Art. 7 - Ripartizione della quota incentivante**

1. La ripartizione della quota dell'80% degli incentivi afferente ciascuna opera o lavoro, servizio, concessione e fornitura tra gli appartenenti al gruppo di cui al precedente articolo è effettuata in base alle aliquote riportate nelle tabelle allegate 1 e 2 al presente Regolamento.
2. La percentuale indicata nelle richiamate tabelle, è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. In caso di contratti misti, si applica quanto previsto dall'art.14 del d.lgs n.36/2023.
4. Il dirigente terrà conto e, pertanto, graduerà l'attribuzione degli incentivi per ciascun destinatario - in base alla funzione assegnata – in relazione a:
  - a) attività effettivamente svolte;
  - b) rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività;
  - c) completezza e conformità dell'incarico o attività assegnata;
  - d) competenza e professionalità dimostrate;
  - e) propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
5. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione, anche parzialmente.
6. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire aciascuno.
7. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
8. Il gruppo di lavoro del personale incentivato potrà essere modificato e/o integrato in itinere in relazione all'esigenze del procedimento e degli imprevisti che potrebbero manifestarsi nel corso del procedimento.

## Art. 8 - Accertamento delle attività svolte.

1. Presupposto per il riconoscimento degli incentivi è in ogni caso la realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura. Conseguentemente non si dà luogo alla corresponsione di incentivi in ogni caso di gara non aggiudicata e/o successivo contratto non sottoscritto.
2. Dovrà essere accertato lo svolgimento delle attività assegnate ai componenti del gruppo di cui al precedente articolo 6.
3. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di opere o lavori, concessioni, servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti ad errori nella fase di predisposizione e controllo del bando, per le attività svolte dal personale incaricato, al personale responsabile dei ritardi non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. L'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo comma 6 qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice.
5. Al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali - come determinate nella tabella di cui al successivo comma 6 - qualora, in fase di realizzazione dell'opera, non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore).
6. L'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota - per come determinata nella tabella di seguito riportata - qualora si verificano:
  - ritardi in sede di esecuzione dei contratti di concessione, di servizi e di forniture;
  - danni a cose o a persone;
  - problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi;
  - un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione (danni compresi)	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

7. La quota così determinata spettante potrà essere soggetta a decurtazioni in ragione art. 7 c. 4 lett. c) d) ed e) come dalla percentuale risultante dalla seguente tabella

Criteria di Valutazione	Punteggio (da 1 a 5)	$\Sigma$ Totale	% Decurtazione (1)
Completezza e conformità dell'incarico o attività assegnata			
Competenza e professionalità dimostrate			
Propensione alla risoluzione dei problemi nelle varie fasi del processo			



*(1) Nessuna riduzione per un punteggio maggiore o uguale a 13; riduzione del 20% da 12 a 9; riduzione del 50% inferiore a 9. Eventuali economie verranno ridistribuite tra gli altri appartenenti al gruppo di lavoro proporzionalmente al punteggio conseguito.*

8. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione di cui al precedente art. 2 comma 1, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
9. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui all'art. 4.

#### **Art. 9 - Liquidazione dell'incentivo**

1. Il dirigente competente - sentito il RUP e i dirigenti cui afferisce il personale di altre Aree coinvolto nel procedimento incentivato - in relazione all'opera o lavoro, servizio o fornitura di riferimento:
  - a. esegue l'accertamento di cui al precedente art. 8 e sottoscrivendo dettagliata scheda riassuntiva per ogni attività, fase e soggetto, correlata alla valutazione individuale, in conformità al presente Regolamento, che allegnerà o richiamerà nell'atto di liquidazione di cui al successivo alinea;
  - b. determina e liquida gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione e degli esiti dell'accertamento di cui al precedente art. 8.
2. Nel caso che la rilevazione di cui al precedente comma comporti risultanze completamente o parzialmente negative è preceduto dal contraddittorio con i dipendenti interessati e non esclude le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili connesse alle mancanze riscontrate.

#### **Art. 10 - Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante**

1. Per le attività svolte dal personale della stazione unica appaltante dell'Ente nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, concessioni, servizi e forniture per conto di altri enti, è dovuta, ove previsto nella relativa convenzione, una somma pari ad un quarto delle percentuali stabilite dal comma 1 del precedente art. 2, da distribuire in quote individuali graduate dal responsabile del procedimento in relazione al singolo apporto preventivamente definito. Il dirigente responsabile della stazione unica appaltante costituisce il gruppo di lavoro, sentiti i dirigenti delle altre strutture cui afferisce l'eventuale personale coinvolto nel gruppo di lavoro, accerta e liquida gli incentivi di cui al primo comma, nel rispetto di tutte le modalità e condizioni previste dal Regolamento, solo una volta introitati i corrispondenti importi dovuti dall'Ente convenzionato, che non afferiscono al Fondo.

#### **Art. 11 - Norme finali, entrata in vigore, disciplina transitoria**

1. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, pubblicazione che seguirà all'avvenuta esecutività, ai sensi di legge, della delibera di adozione.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 101 del 9.12.2019, salve eventuali disposizioni necessariamente applicabili per tutte le

procedure assegnate anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs n. 36/2023, per le quali si applica il precedente regolamento.

3. È esclusa, in ogni caso, l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a bandi, avvisi od inviti anteriori alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti.
4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.

**(TABELLA 1):**

***Ripartizione del Fondo in caso di opere o lavori (1)***

<b>ATTIVITA' TECNICA</b>	<b><u>Percentuale</u></b>
1. Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti	8
2. Responsabile unico del progetto – R.U.P.	8
3. Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	23
4. Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2
5. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4
6. Redazione del progetto esecutivo	4
7. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1
8. Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2
9. Predisposizione dei documenti di gara (bando-disciplinare, determina a contrarre, determina aggiudicazione, verbali di gara, commissari di gara, lettera invito, pubblicazioni, verifiche di legge, etc.)	10
10. Direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione)	10
11. Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	20
12. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
13. Collaudo tecnico-amministrativo	2
14. Collaudo statico	2
15. Regolare esecuzione	2
Totale	100,00%

*(1) In caso di più incaricati o collaboratori assegnati alla medesima fase, la quota viene preventivamente ripartita in sede di costituzione del gruppo di lavoro a seconda delle incombenze attribuite, al netto delle quote imputabili al dirigente ed all'eventuale personale esterno all'Ente.*

**(TABELLA 2)**

***Ripartizione del Fondo in caso di servizi e fornitura di beni (2)***

<b>ATTIVITA' TECNICA</b>	<b><u>Percentuale</u></b>
1. Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti	2
2. Responsabile unico del progetto – R.U.P.	13
3. Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	17
4. Redazione del progetto (livello unico)	7
5. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	7
6. Predisposizione dei documenti di gara (bando-disciplinare, determina a contrarre, determina aggiudicazione, verbali di gara, commissari di gara, lettera invito, pubblicazioni, verifiche di legge, etc.)	20
7. Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20
8. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	7
9. Verifica di conformità	7
Totale	100,00%

*(1) In caso di più incaricati o collaboratori assegnati alla medesima fase, la quota viene preventivamente ripartita in sede di costituzione del gruppo di lavoro a seconda delle incombenze attribuite.*